

Svolgimento del processo

Con l'impugnata sentenza n. 125/63/12, depositata il 5 giugno 2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, respinto il ricorso del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, confermava la sentenza n. 24/12/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente F.D. avverso la cartella di pagamento di oneri bonifica n. (OMISSIS) dovuti per l'anno 2007. Per quanto rimasto d'interesse la CTR confermava l'accoglimento del ricorso della contribuente perché il perimetro di contribuenza non era stato "reso pubblico a mezzo della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari" come previsto dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10, comma 2, e comunque perché la CTU svolta in altro giudizio ordinario tra le medesime parti dimostrava "che gli immobili in questione non avevano goduto di un vantaggio diretto e specifico delle opere poste in essere dal Consorzio". Contro la sentenza della CTR, il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resisteva con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale condizionato con un unico complesso mezzo.

Entrambe le parti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando in rubrica "Manifesta violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 3 e 10 della L.R. Lombardia n. 59 del 1984, artt. 8 e 35 e della L.R. Lombardia n. 7 del 2003, artt. 8 e 35"; nella sostanza rimproverando alla CTR di aver annullato la cartella ritenendo non opponibile, in mancanza di trascrizione nei pubblici registri immobiliari, il provvedimento istitutivo del perimetro di contribuenza.

Il motivo è fondato giacché, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, "In tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuenza prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, derivando l'effetto dell'opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità - notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l'esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza; ne consegue che, non costituendo la forma di pubblicità prescritta principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale diverse, idonee al raggiungimento dello scopo (quale, nella specie, la pubblicazione sul (Buri del provvedimento amministrativo della Giunta regionale del piano di classifica e riparto, volto alla delimitazione territoriale dei fondi assoggettati a contributo)" (Cass. sez. trib. n. 7366 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7365 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7364 del 2012).

2. Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando in rubrica "Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo", questo indicato nel vantaggio che i terreni della contribuente avrebbero o no derivato dalle opere di bonifica; nella sostanza, il Consorzio lamentava che la CTR avesse in modo "apodittico" affermato l'inesistenza del vantaggio in parola mediante mero riferimento agli esiti della CTU ricordata in narrativa del presente, senza cioè tener conto che la detta CTU era stata svolta anni prima dell'approvazione del piano di classifica e senza prendere in considerazione le

contrarie successive consulenze indicate dal Consorzio e quindi senza spiegare perché dovessero essere disattese le conclusioni di altri esperti.

Il motivo è fondato giacché, in effetti, la CTR non ha esplicitato perché gli accertamenti della CTU fossero ancora validi nonostante la sopravvenienza del piano di classifica e perché gli esiti della stessa fossero in termini probatori preferibili a quelli contrari formulati dagli altri esperti (Cass. sez. trib. n. 7366 del 2012;

Cass. sez. trib. n. 7365 del 2012; Cass. sez. trib. n. 7364 del 2012).

3. Con l'unico complesso mezzo del ricorso incidentale condizionato, la contribuente censurava la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando in rubrica "Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 1 recante norme sulla bonifica integrale e mancata indicazione nella cartella di pagamento della descrizione delle opere di bonifica in concreto realizzate dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca"; questo perché la contribuente, dopo aver premesso che la CTR non si era pronunciata sulle appena riassunte eccezioni essendo state le stesse assorbite con l'accoglimento delle altre preliminari, riteneva che gli oneri fossero dovuti solo in caso di "bonifica integrale" per esempio di territori paludosi e perché riteneva che la cartella fosse illegittima in quanto mancante delle ragioni giuridiche e di fatto sulle quali si fondava la pretesa consortile.

Il motivo è infondato sulla scorta dell'ormai nota giurisprudenza di questa Corte che si è consolidata nel senso che l'inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica, implica una presunzione di vantaggio ex art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 che può esser messa in discussione solo impugnando il Perimetro di contribuenza e il Piano di Classifica davanti al giudice amministrativo oppure provando l'assenza di un concreto vantaggio (Cass. sez. un. n. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012;

Cass. sez. trib. 4671 del 2012); l'"integrale bonifica" non è quindi necessaria e non occorre che la cartella di pagamento riporti alcunché, bastando appunto l'inserzione nel piano di classifica non impugnato davanti al giudice speciale per presumere l'an et quantum del contributo consortile dovuto.

4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per l'accertamento degli ulteriori fatti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, respinge quello incidentale, cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014